



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

ORDINANZA

ORDINANZA IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

n. 011

STRADALE

in data

Chiusura marciapiede di via Alighieri in corrispondenza dell'area catastalmente identificata al Fg 11 mapp. 69 per realizzazione muro di cinta dal giorno 03.03.2021 al giorno 31.03.2021.

02.03.2021

Prot. n. 1454

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che:

- la ditta Cantoni Roberto con sede in Via Laffranchi n. 28 – 25038 Rovato (BS) deve eseguire delle lavorazioni di rifacimento del muro di cinta a perimetrazione dell'area di cui al Fg 11 mapp. 69 in corrispondenza del marciapiede della pubblica via come da PDC 2019/108;

- con richiesta pervenuta al protocollo comunale il 02.03.2021 al n. 1452 ha richiesto la chiusura del marciapiede nel tratto interessato dai lavori;

RISCONTRATO che:

a) la strada ed il marciapiede in oggetto sono comunali;

b) le lavorazioni interferiscono con la normale circolazione dei pedoni;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per regolamentare la circolazione stradale in presenza dei lavori;

- gli articoli 5, 6, 7 e 21 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, (Codice della strada) nonché gli articoli dal 30 al 43 compresi del D.P.R. 16/12/92 n° 495 (regolamento di esecuzione del Codice della strada), e successive modifiche ed integrazioni;

- gli artt. 89 e 107 del D.Lgs 18.08.200 n. 267;

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

La chiusura del marciapiede di via Alighieri in corrispondenza dell'area di cui al Fg 11 mapp 69 dal giorno 03.03.2021 al giorni 31.03.2021, con i seguenti obblighi a carico dell'impresa esecutrice dei lavori:

- delimitazione del cantiere con idonee barriere e segnalazioni al fine di garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti della strada, anche nelle ore notturne;
- il marciapiede dovrà essere restituito al libero passaggio di pedoni una volta terminate le lavorazioni che interferiscono con il passaggio, con grado di finitura come concordato con l'UTC (posa di cordoli, tappeti, ripristini...);
- l'occupazione non dovrà riguardare in alcun modo la strada;
- la Ditta dovrà procedere all'installazione di adeguata ed idonea segnaletica provvisoria, indicante percorsi alternativi per i pedoni.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE INOLTRE

- che i competenti organi addetti al controllo della circolazione stradale e pubblica sicurezza, attraverso i relativi funzionari, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento attraverso i necessari controlli;
- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- l'obbligo del rispetto della presente ordinanza verso chiunque;

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (DPR 1199/71) oppure, in alternativa, al TAR di Brescia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge n. 1034/71).

Dal Municipio, il 02.03.2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica



G. F.
geom. Giampietro Fongaro

